

**Allegato alla Deliberazione
n. 171 del 3 maggio 2021**

ALLEGATO A

**Linee Guida per la *Programmazione*
2021**

Premessa

Il presente documento si prefigge di fornire agli Ambiti territoriali, così come individuati con le delibere di Giunta regionale n. 210 del 22 giugno 2015 e n. 410 del 21 settembre 2018, un quadro amministrativo unitario delle regole afferenti alla gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per l'annualità 2021, con particolare riferimento alla elaborazione dei Piani di zona.

Con la Delibera di Giunta regionale n. 503 del 25 ottobre 2019, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019, dal titolo *“Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11. 2003, n. 23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione”*, è stato approvato il Regolamento n.22/2019 *“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”* ed il relativo allegato “A” al Regolamento *“Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”*.

E' stato, altresì, approvato l'allegato “1” al Regolamento *“Tipologie strutture – rette - modalità di calcolo”*, per come integrato secondo i criteri indicati dalla “Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale” istituita ai sensi della legge regionale 3 agosto 2018, n. 26.

Si è data, perciò, attuazione alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali, e che, in particolare, all'art. 8 comma 5, disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.Lgs. 112/1998.

Con il citato regolamento si è data, inoltre, attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.i., *“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”*, che assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi e, soprattutto, ha assegnato ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale al fine della riorganizzazione e dell'adeguamento di tutto l'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali.

Nel dare piena applicazione alle indicazioni della legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana e alle citate leggi 328/2000 e 23/2003, la Regione Calabria ha anche adottato il nuovo “PIANO SOCIALE REGIONALE 2020-2022”, approvato con Delibera di Giunta n. 502 del 22 dicembre 2020 e poi

con Delibera del Consiglio regionale n. 104 del 29 dicembre 2020, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per la programmazione regionale socio assistenziale e della III Commissione Consiliare.

Nella medesima ottica attuativa della riforma, la Regione si è dotata di un ulteriore strumento indispensabile per la promozione di azioni volte a favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa per l'erogazione dei servizi sociali, istituendo e realizzando il "Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria" S.I.S.R.C., il quale permette, attraverso l'uso di una piattaforma web, il monitoraggio di tutti i processi tra regione, ambiti territoriali, struttura di servizio e prestazioni, enti del terzo settore, ecc. fino a raccogliere il grado di soddisfazione del servizio da parte dei cittadini, nonché il sostegno alla programmazione e alla gestione dei servizi sociali attraverso l'uso corretto e tempestivo di tutti i fondi del sistema integrato.

PIANI DI ZONA

In questo nuovo contesto normativo del quale si è avviata l'attuazione, assumono particolare rilevanza i Piani di Zona, previsti dall'art. 19 della legge 328/2000 e dall'art. 20 della legge regionale n. 23/2003 e considerati quali stabili strumenti della programmazione sociale locale, travalicando la limitata dimensione territoriale del comune singolo in favore di una sempre più completa – benché ancora incompiuta – gestione associata a livello di ambito territoriale omogeneo.

I Piani di Zona sono finalizzati a favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, responsabilizzando anche i cittadini nella programmazione e verifica dei servizi offerti.

I Piani sono anche finalizzati a qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema, nonché a definire criteri di riparto della spesa a carico di ciascun comune e degli altri soggetti che fanno parte del sistema, prevedendo inoltre iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.

Il Piano di Zona non si limita a programmare gli interventi finanziati con le sole risorse afferenti al Fondo Regionale, così come individuato dalla D.G.R. 503/2019, ma rappresenta lo strumento di programmazione dell'intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari da realizzare nell'ambito e, pertanto, rappresenta il fondamentale strumento di programmazione negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione.

La centralità del Piano Sociale di Zona nel sistema integrato è ribadita anche dal Piano Sociale Regionale 2020-2022, che lo ha individuato quale fulcro della programmazione locale, secondo un approccio meno rigido e dunque più rispondente ai mutevoli bisogni del territorio, con margini di flessibilità che lasciano spazio alle responsabilità dei decisori locali.

Il Decreto dirigenziale n. 360 del 21 gennaio 2020, di approvazione delle "Linee di Indirizzo per la Pianificazione Territoriale" e dello "Schema tipo di Piani di Zona", le successive circolari, le giornate formative ai responsabili degli uffici di piano, hanno avuto lo scopo di uniformare l'attività degli ambiti, di costituire un supporto ai processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato e permettere l'avvio della programmazione sociale territoriale, con l'obiettivo di raggruppare i livelli essenziali dei servizi e degli interventi sociali in relazione ai

gruppi target o aree assistenziali individuate (popolazione in generale, famiglie, minori, persone anziane, persone con disabilità, gruppi particolarmente vulnerabili), assicurando in maniera omogenea su tutto il territorio le prestazioni inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), in quanto diritti fondamentali di ciascun cittadino.

PROGRAMMAZIONE

In considerazione della rilevanza che assumono i Piani di Zona nell'ambito della gestione del sistema integrato dei servizi sociali, con le presenti linee guida, in coerenza con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla L.R. 23/2003 e con il nuovo Piano Sociale Regionale, si ritiene necessario ribadire l'importanza, sia pure nel rispetto delle particolari esigenze connesse alle varie realtà locali, di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul territorio dei vari Ambiti in modo, comunque, da attuare un nuovo modello, che pone al centro la "persona", la domanda di prestazioni sociali, e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S.

Con questo prioritario obiettivo gli Ambiti, secondo le indicazioni del piano regionale, dovranno definire i rispettivi Piani di Zona che dovranno necessariamente contenere quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 23/2003.

Va tenuto presente che la citata DGR 503/2019, ha affrontato, nel definire il passaggio delle competenze agli ambiti territoriali, l'aspetto della copertura dei servizi socio assistenziali erogati nella regione Calabria fino al 31 dicembre 2019, determinando una spesa complessiva quantificata "prudenzialmente" in una determinata misura e ripartendo tale spesa su tre voci di entrata rispettivamente il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), il Fondo regionale per le politiche sociali (FRPS) e parte del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA). Ha, altresì, previsto che:

- "...nel caso di, eventuali, minori assegnazioni da parte dello Stato sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e sul Fondo per le Non-Autosufficienze anche negli anni successivi al 2019, non prevedibili e tali da non poter garantire la totale copertura finanziaria della spesa di cui alla presente delibera, la Regione adotterà i provvedimenti necessari al fine del riequilibrio finanziario...";

- i comuni Capo Ambito, devono programmare i Piani di Zona nel rispetto delle linee guida dei rispettivi fondi Nazionali e Regionali.

A seguito del primo anno di applicazione della DGR 503/2019, al di là delle difficoltà applicative dovute, principalmente, alla pandemia in atto su tutto il territorio nazionale già dai primi giorni del mese di marzo 2020, che ha ritardato fortemente le attività amministrative previste nel primo anno di applicazione della DGR, si ritiene necessaria una rideterminazione dei principi che hanno determinato la spesa anche alla luce delle indicazioni esplicitate nelle recenti sentenze del giudice amministrativo, nonché opportuno fornire delle direttive ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse per l'anno 2021.

Il F.N.P.S. 2020, come da disposizioni del Decreto Ministeriale di determinazione del riparto, prevede che una quota pari ad almeno il **50 %** del totale, che sarà assegnato all'ambito, sia destinata ad interventi e servizi nell'area infanzia e adolescenza per come indicato nel Piano Sociale Nazionale 2018-2020.

Tali interventi possono così essere individuati:

1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi:
 - a) sostegno socio-educativo domiciliare;
 - b) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

- c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita;
 - d) attivazione sostegni innovativi (percorsi grupपाल, famiglie/persone di appoggio, ecc.);
2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi:
- a) Nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio;
 - b) Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali;
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine.

Nella programmazione e previsione di spesa del FNPS dovrà essere incluso anche il fabbisogno necessario per la copertura delle spese di contributi retta affidi anno 2020, come determinati con Delibera di Giunta regionale n. 474 del 10 giugno 2002, avente ad oggetto: *“Affidamento etero - familiare di minori privi di ambiente familiare idoneo – Determinazione della misura del contributo retta – Criterio e modalità di erogazione”*. Tale disposizione è, peraltro, inerita nel *“Piano Sociale Regionale 2020-2022”*, il quale prevede all'allegato *“C”* che i livelli essenziali delle prestazioni sociali siano garantiti attraverso l'erogazione, tra l'altro, del servizio dell'affido familiare.

Relativamente alla quota di riparto del fondo regionale politiche Sociali si rende noto che non vi è l'obbligo del rispetto delle percentuali previste per il FNPS.

Considerato quanto fin qui enunciato, ed atteso il ritardo nella predisposizione e nell'adozione dei Piani di Zona da parte degli ambiti, certamente ascrivibile agli effetti della pandemia da COVID 19 ed alla necessaria articolazione delle valutazioni programmatiche di tutti i fondi assegnati agli ambiti stessi, nonché di un confronto con tutti gli attori pubblici e privati a vario titolo coinvolti, al fine di accelerare il processo di attuazione della Riforma, perseguendo gli obiettivi di coerente programmazione sociale, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 23/2003, individuare i seguenti termini e procedure per la presentazione agli uffici regionali dei Piani di Zona e per la programmazione dei citati fondi per l'anno 2021:

1) entro il termine del 31 maggio 2021, trasmissione alla Regione di un *ATTO di PROGRAMMAZIONE di Ambito*, relativo esclusivamente all'utilizzo dei Fondi FNPS e FRPS, che dovrà essere predisposto utilizzando l'apposita modulistica caricata sulla piattaforma Welfarecalabria, relativa a:

- A) Indicazioni della ripartizione delle risorse assegnate tra le macro attività indicate nell'allegata Tabella 2 disponibile e da compilare sulla Piattaforma;
- B) relazione riguardante gli interventi programmati su entrambi i fondi in conformità alle disposizioni di cui al DI richiamato;
- C) schede intervento per Fondo programmato compilabili sulla Piattaforma Welfarecalabria.

2) entro il termine del 21 giugno 2021, approvazione dei Piani di Zona.

La tempistica sopra esplicitata non sarà applicabile, ovviamente, agli ambiti che abbiano già approvato il Piano, o siano in fase di prossima definizione.

L'Atto di Programmazione dovrà essere redatto nel rispetto delle procedure previste per l'approvazione dei Piani di Zona limitatamente al coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati di

cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/2003, nonché all'approvazione dell'Atto in sede di Conferenza dei sindaci e sua successiva approvazione con apposito atto deliberativo da parte del Comune Capo Ambito. L'atto dovrà far parte integrante e sostanziale del successivo Piano di Zona e dovrà essere approvato dal competente Dipartimento.

Si ricorda che per ogni Ambito territoriale deve necessariamente essere prevista l'erogazione delle prestazioni essenziali individuate dall'art. 20, comma 9, della L.r. n. 23/2013.

Si fa presente che, dai risultati degli accertamenti a consuntivo effettuati sulla spesa relativa all'anno 2020 di ciascun ambito, si è rilevata una sovrastima del fabbisogno degli ambiti. Al fine di garantire il riequilibrio finanziario, pertanto, si comunica che le accertate economie 2020 potranno essere utilizzate dagli ambiti per garantire la continuità dei servizi socio assistenziali nell'anno 2021 e saranno imputate alle somme FNPS e FRPS il cui trasferimento è previsto per il 2021.

Si sottolinea come, nella destinazione degli importi di cui ai predetti fondi, si dovrà fare riferimento alla rete dei servizi socio assistenziali e degli interventi del sistema integrato sociale territoriale ed attuare le obbligatorie azioni per favorire la massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, del regolamento n. 22/2019 e di quanto stabilito dalla Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC).

Si precisa, inoltre, che la programmazione di ambito, il cui scopo è la razionalizzazione delle risorse, nonché l'individuazione delle priorità e degli interventi prioritari nell'ottica dell'integrazione dei fondi destinati al sociale, dovrà tenere conto, anche in prospettiva del mantenimento dei servizi socio assistenziali negli anni successivi, della copertura finanziaria assicurata dalla Regione nel corso dell'anno 2021.

Pertanto la programmazione, per quanto concerne le risorse trasferite dalla Regione, non potrà fare affidamento su risorse aggiuntive non previste e resteranno in ogni caso a carico dei bilanci degli ambiti, eventuali ulteriori somme che dovessero rendersi necessarie negli anni successivi rispetto allo stanziamento concesso dalla Regione per l'anno in corso.

In caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini sopra stabiliti si provvederà, per come previsto dall'art. 20, comma 5, della L.R. n. 23/2003, a nominare in via sostitutiva un commissario *ad acta* per la realizzazione di tali adempimenti.